



Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 (RS 818.101.24) Rapporto esplicativo relativo alla modifica del 17 dicembre 2021 (adeguamenti a posteriori in seguito alle decisioni del Parlamento sulla legge COVID-19)

Il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso che a partire dall'11 ottobre 2021 la Confederazione non assume più le spese per i test preventivi per il SARS-CoV-2 per l'ottenimento di un certificato COVID, motivando la decisione con il fatto che tutte le persone che volevano farsi vaccinare hanno potuto farlo entro tale data. Non sarebbe pertanto più proporzionato che la comunità continui ad assumere le spese per i test di persone non vaccinate né guarite.

Nel quadro delle deliberazioni relative alla proroga della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102), il Consiglio degli Stati (il 6 dicembre 2021) e il Consiglio nazionale (l'8 dicembre 2021) hanno approvato una modifica in relazione all'assunzione delle spese per i test e un'integrazione nel contesto dell'emissione di certificati a seguito di test PCR aggregati¹.

Secondo l'attuale decisione parlamentare, è previsto da un lato che la Confederazione torni ad assumere le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale preventivi (come avveniva prima dell'11 ottobre 2021) ed assuma ora anche le spese per la partecipazione individuale a test PCR aggregati (cfr. art. 3 cpv. 6 legge COVID-19 nella versione secondo bozza di stampa [21.066sn: N5 I](#).pdf). Le modifiche necessarie all'*allegato 6* dell'ordinanza 3 COVID-19 sono apportate con l'inserimento dei numeri *1.1.1 lettera o* e *1.7.1 lettera d*.

Dall'altro, l'attuale decisione del Parlamento prevede che le persone che si fanno testare mediante analisi di biologia molecolare aggregate nel quadro di test ripetuti in aziende, istituti di formazione e strutture sanitarie, in caso di risultato negativo del test abbiano diritto all'emissione di un certificato COVID (art. 3 cpv. 6^{bis} legge COVID-19 nella versione secondo bozza di stampa [21.066sn: N5 I](#).pdf). Questa decisione deve essere attuata con un'integrazione nell'*ordinanza sui certificati COVID-19* del 4 giugno 2021 (RS 818.102.2) (nuovo capoverso 3 nell'articolo 19). Danno diritto all'ottenimento di un certificato sia il risultato negativo dell'analisi del campione aggregato, sia il risultato negativo dell'analisi PCR individuale svolta a scopo di conferma in caso di campione aggregato positivo. L'emissione dei certificati è effettuata dall'emittente designato dai Cantoni.

La modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 (assunzione delle spese dei test) entra in vigore il 18 dicembre 2021. Per concedere ai Cantoni un certo anticipo per l'istituzione dei processi necessari all'emissione del certificato per i test ripetuti, la modifica apportata all'ordinanza sui certificati COVID-19 entra in vigore soltanto il 17 gennaio 2022

¹ Cfr. [oggetto n. 21.066 legge COVID-19. Modifica \(proroga di singole disposizioni\)](#)